

Rep. n.

COMUNE DI CREAZZO  
PROVINCIA DI VICENZA  
Scrittura privata autenticata

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - CIG

\_\_\_\_\_

L'anno duemilaventiquattro addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale avanti a me \_\_\_\_\_ segretario autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e come da decreto del Sindaco n. 146 del 01/09/2023, si sono costituiti:

a. dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Creazzo, domiciliata per l'esercizio delle sue funzioni presso la sede comunale in p.zza del Comune n. 6, codice fiscale 00264180241, in nome, per conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_;

b. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in qualità di amministratore delegato della ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese \_\_\_\_\_, in nome, per conto e interesse della ditta stessa.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario generale sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, avendo i requisiti di legge, di comune accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e convengono quanto segue:

premesso

- a. che con propria determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Responsabile dell'Area Affari Generali:
- avviava la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pasti caldi a domicilio per la durata di tre anni con la possibilità di rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni, mediante gara indetta con procedura aperta;
  - dava atto che le funzioni di stazione appaltante venivano svolte dalla SUA della Provincia di Vicenza, giusta convenzione sottoscritta in data 28.12.2021, prot. 28716 del 29.12.2021;
  - sceglieva di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e con il criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023
  - indicava in € 7,88 (IVA esclusa) l'importo a base di gara per singolo pasto e stimava l'importo complessivo della concessione, per il periodo di affidamento di n. 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, più il rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni, in complessivi € 460.192,00 di cui € 5.200,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA nella misura di legge, per un numero di pasti annuali stimati in n. 11680;
  - approvava il progetto di servizio, il capitolato speciale, il PEF, i parametri di valutazione delle offerte con i relativi pesi e punteggi e i requisiti di partecipazione;
- b. che con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Responsabile dell'Area Affari Generali:
- approvava la procedura di gara telematica, svolta mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla SUA della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Creazzo, per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto di cui ai verbali di gara n. \_\_\_\_ trasmessi dalla SUA della Provincia di Vicenza al protocollo comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e conservati agli atti;
  - aggiudicava il servizio alla ditta \_\_\_\_ di \_\_\_\_ – \_\_\_\_ – con \_\_\_\_ punti;

- comunicava l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO le parti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 - Premessa

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Creazzo, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di pasti caldi a domicilio, a favore di persone, in prevalenza anziane, in stato di bisogno e in condizioni di limitata autonomia.

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Creazzo, ammessi a usufruirne sulla base delle disposizioni regolamentari del Comune.

Il servizio prevede le prestazioni di acquisto delle materie prime, preparazione, trasporto, consegna presso un punto concordato con il Comune, nonché la gestione amministrativa dei pagamenti. Il numero dei pasti annui presunti è di n. 11.680, con una media giornaliera presunta di circa n. 32 pasti, distribuiti giornalmente in relazione alle esigenze del servizio. Tale numero potrà subire variazioni in base al numero degli utenti richiedenti o per altra causa imprevista o imprevedibile, senza che per ciò il Concessionario possa pretendere variazioni sul costo unitario del singolo pasto, come indicato all'art. 2 del CSA.

Il contenuto dell'offerta tecnica e del capitolato speciale d'appalto sono depositati agli atti del Comune di Creazzo e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

#### Art. 3 - Norme che regolano il servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel capitolato speciale di appalto approvato con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

#### Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi

Il servizio costituente la concessione consiste nella gestione ed erogazione del servizio di pasti caldi a domicilio. Il Concessionario deve essere in grado di preparare e fornire i pasti secondo il sistema del tipo "a legume fresco – caldo" e il confezionamento dovrà essere immediatamente successivo alla cottura, tenendo conto anche del tempo necessario per il loro trasporto. La ditta si impegna a utilizzare solo contenitori idonei alla pulizia, al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e infezione. Devono essere utilizzati sistemi di imballo, o altri accorgimenti idonei, atti a evitare qualsiasi contaminazione reciproca di sostanze alimentari di natura diversa, potenzialmente idonee a modificare le caratteristiche dei singoli prodotti o possibile fonte di inquinamento degli stessi. Durante il trasporto dei pasti dal centro cottura al punto concordato con il Comune per la consegna degli stessi tra le ore 11,30 e le ore 12,00, i pasti devono essere collocati in appositi contenitori termici in grado di mantenere la temperatura per pasti caldi non inferiore a 65°C, e per pasti freddi, a seconda degli alimenti, compresa tra +4°C e +10° C. I contenitori utilizzati per il servizio del giorno precedente dovranno essere prelevati quotidianamente dal Concessionario. La Ditta aggiudicataria, inoltre, quando richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà garantire la preparazione di diete speciali personalizzate adeguate agli Utenti, affetti da particolari allergie, intolleranze alimentari o malattie metaboliche, che necessitino a scopo terapeutico di particolari alimenti sempre documentate da certificazione sanitaria (es. dieta per diabetici, dieta semi frullata e frullata...). La formulazione della dieta speciale dovrà essere effettuata da personale competente (es. dietista, servizi specialistici dell'ULSS).

Le modalità di esecuzione del servizio sono regolate dagli articoli 7, 8, 9, 10 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

#### 5 - Durata del servizio

La durata del presente contratto è fissata per n. 3 anni a decorrere dalla data di firma del presente contratto.

Il Comune si riserva di valutare il rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni alle medesime condizioni di affidamento.

#### 6 - Prezzo del contratto

L'importo contrattuale complessivo è stimato in € \_\_\_\_, determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara dal Concessionario come di seguito indicato: € \_\_\_\_ il prezzo per singolo pasto.

Il costo di ogni singolo pasto (IVA esclusa), come descritto dall'art. 9 del CSA, è da ritenersi comprensivo, oltre che del prezzo per l'acquisto delle materie prime, della sua successiva preparazione, cottura e confezionamento, del costo della manodopera, del trasporto dal centro di cottura al punto di consegna concordato con il Comune di Creazzo, nonché di tutti gli altri oneri, a carico del Concessionario, ivi compresi anche quelli non previsti nel CSA.

Quindi il prezzo proposto dalla ditta aggiudicataria della concessione, si intende accettato dalla stessa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto, a eccezione dell'adeguamento come descritto nell'art. 6 del CSA e sotto riportato.

La revisione del prezzo è ammessa ai sensi dell'art 60 e 192 del D.Lgs. 36/2023, decorso un anno dalla data di avvio del servizio.

Il prezzo di cui sopra potrà essere rivisto, a favore del Concessionario o dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 192 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in seguito al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario previsto nel relativo piano.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al precedente periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

La revisione del prezzo non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da parte del Comune.

In caso di eccessiva onerosità, sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la Ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 e con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del C. C. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

Il Concessionario, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati incontrovertibili. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

#### 7 – Pagamenti

Il servizio è affidato in concessione, pertanto l'aggiudicatario incasserà direttamente i corrispettivi dagli Utenti, per la quota a loro carico. Sono in capo al Concessionario del servizio la gestione del recupero crediti e i rischi di eventuali insoluti.

Il Concessionario fatturerà mensilmente agli utenti i corrispettivi a loro carico per i servizi fruiti nel mese secondo il piano trasmesso dall'Ufficio Interventi Sociali.

##### Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

##### Art. 9 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale della Provincia di Vicenza.

Art. 11 – Personale e sicurezza

Il Concessionario si impegna ad applicare a tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL del settore, e si impegna altresì ad adempiere a ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico della Ditta, che ne è la sola responsabile, sollevando il Comune di Creazzo da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni.

La Ditta affidataria si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi sopraindicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il rappresentante della Ditta dichiara che dalle date di rilevazione delle posizioni INPS ed INAIL - di cui al D.U.R.C. rilasciato in data \_\_\_\_ prot. \_\_\_\_ , nulla è variato e che la Ditta è a tutt'oggi in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

Art. 12 – Attività di controllo e monitoraggio

Al personale dell'Amministrazione Comunale incaricato dei controlli è garantito l'accesso alla struttura - con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività - per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato, come previsto dall'art. 12 del CSA.

Il controllo potrà avvenire anche per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto gestionale presentato in sede di gara.

### 13 – Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ così calcolata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_ dalla compagnia di assicurazione \_\_\_\_ sede di \_\_\_\_.

In caso di inadempienza contrattuale, il Comune appaltante avrà diritto di valersi della cauzione di cui sopra, salva e impregiudicata l'azione di risarcimento danni.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni.

Tale cauzione è valida fino al \_\_\_\_\_.

La garanzia sarà svincolata al termine dell'affidamento e alla definizione di tutti i rapporti e soltanto dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.

Il Concessionario inoltre si assume fin d'ora ogni responsabilità per danni causati a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della prestazione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Allo scopo la Ditta ha presentato copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) n. \_\_\_\_ emessa dalla compagnia di assicurazione \_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_ e si impegna a presentare con puntualità copia delle quietanze relative alle successive scadenze.

Le suddette polizze di assicurazione depositate agli atti del Comune, sottoscritte dalle parti, costituiscono parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegate.

#### 14 – Penali

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata e accertata violazione di tali norme.

Per ogni violazione verrà avviata, per via telematica, la procedura di contestazione come prevista dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

#### 15 – Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto si farà ricorso al foro di Vicenza.

#### 16 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto (art. 26 del CSA).

#### 17 - Subappalto

Data la particolarità del servizio, rivolto a persone meritevoli della massima attenzione, è vietato il subappalto per tutte le fasi di preparazione dei pasti, pena la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Il subappalto è invece consentito, limitatamente al servizio di trasporto dal centro di cottura al punto concordato con il Comune di Creazzo.

#### 18 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

#### 19 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in \_\_\_\_ – \_\_\_\_  
– in via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

#### 20 - Valore del contratto e spese contrattuali

Il valore del presente contratto è determinato in € \_\_\_\_\_.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla

sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Creazzo.

21 - Attuazione del Protocollo di Legalità Veneto, DGR n. 1822 del 29.12.2020

Clausola n. 1-C:

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2-A:

1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”

Clausola n. 4-A:

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto

di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Clausola n. 9-A:

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Clausola n. 10-B:

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Clausola n. 11-C:

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 12-A:

1. Il Concessionario ditta \_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Creazzo, piazza del Comune n. 6, Codice Fiscale e P.IVA 00264180241, Codice univoco di riferimento UFZPKT. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il seguente codice: CIG \_\_\_\_; l'omessa indicazione del predetto

codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

4. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### 22 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Creazzo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario rogante ricevo quest'atto redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile. L'atto è stato da me letto alle parti le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in mia presenza, mediante apposizione di firma digitale il cui certificato, valido e non revocato, è stato da me ufficiale rogante verificato ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

\_\_\_\_ (firma digitale)

\_\_\_\_ (firma digitale)

---

REP. \_\_\_\_\_

#### AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

#### REPUBBLICA ITALIANA

Attesto io dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Creazzo, abilitata ad autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, IV

comma, lett. c), mediante l'apposizione della mia firma digitale, e domiciliato per la carica presso il Comune di Creazzo, Piazza del Comune n. 6, che i signori:

- , nato a il , residente in ( ), n. , Codice fiscale , in qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, in rappresentanza e per conto di questo Comune;

- , nato a ( ) il , codice fiscale numero , e residente in ( ) , in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico ;

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante firma digitale, previamente verificata la validità della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io Segretario comunale, presso la residenza comunale di ..., in data ..., procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_